

REGOLAMENTO COMUNALE
CONSULTA COMUNALE PER LA DISABILITA'

Approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 30/05/2013

ART. 1

E' istituita presso il Comune di San Benedetto del Tronto, in base all'art. 26, comma 5, lettera f) dello Statuto Comunale, la Consulta Comunale per la Disabilità.

ART. 2

Le funzioni della Consulta sono:

- favorire le relazioni e il confronto tra le diverse esperienze impegnate nel superamento delle situazioni di disabilità;
- promuovere la diffusione di una cultura attiva dell'inclusione e del superamento della disabilità nel mondo del lavoro, nella scuola e nella società in generale;
- svolgere un ruolo propositivo riguardo i piani, i progetti e i servizi dell'Amministrazione comunale nel settore della disabilità;
- promuovere la realizzazione di progetti finalizzati all'eliminazione e al superamento delle barriere architettoniche e percettive;
- promuovere la realizzazione di studi, ricerche e indagini nel campo della disabilità;
- promuovere la realizzazione di ogni altra azione o attività utile al miglioramento della qualità della vita delle persone disabili e delle loro famiglie.
- esprimere pareri consultivi su atti comunali che si ripercuotono direttamente o indirettamente sulla disabilità attraverso la nomina di un rappresentante (come uditore) per ogni commissione consiliare direttamente designato dal Presidente della Consulta;
- formula proposte agli organi comunali su istituzione, gestione e fruizione dei servizi inerenti la disabilità.
- chiede audizioni con gli assessorati competenti per materia.

ART. 3

La Consulta Comunale per la disabilità è composta da:

- a) il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Sociali o loro delegato, un consigliere comunale espressione della maggioranza e un consigliere comunale espressione della minoranza;
- b) il dirigente del settore comunale competente per la disabilità o suo delegato;
- c) tre rappresentanti per ogni associazione accreditata presso il settore comunale competente per la disabilità che chieda di partecipare e che operi nel territorio comunale per l'integrazione sociale delle persone disabili e delle loro famiglie;
- d) un rappresentante per ogni organizzazione sindacale che chieda di partecipare e che operi nel territorio comunale;
- e) un rappresentante per ogni organizzazione professionale e/o imprenditoriale che chieda di partecipare e che operi nel territorio comunale

ART. 4

La Consulta Comunale per la Disabilità è costituita con apposito atto del dirigente del settore comunale competente per la disabilità.

ART. 5

La Consulta Comunale per la Disabilità ha sede presso l'Assessorato alle Politiche Sociali e si riunisce nei locali messi a disposizione dall'Amministrazione comunale.

ART. 6

Sono organi della Consulta:

- a) L'Assemblea;
- b) Il Comitato Direttivo;
- c) Il Presidente.

ART. 7

I componenti ed i rappresentanti di cui all'art. 3 costituiscono l'Assemblea della Consulta.

L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- a) su proposta del Comitato Direttivo approva il programma delle attività;
- b) su proposta del Comitato Direttivo approva il Regolamento interno per il suo funzionamento;
- c) elegge il Presidente e il Vice-Presidente tra i componenti dell'Assemblea appartenenti alla categoria indicata alla lettera c) dell'art. 3 del presente regolamento;
- d) elegge gli altri componenti del Comitato Direttivo tra i componenti dell'Assemblea appartenenti alle categorie indicate alle lettere c), d) ed e) dell'art. 3 del presente regolamento, comprendendo almeno un rappresentante per le associazioni operanti nel settore delle "disabilità fisiche", almeno un rappresentante per le associazioni operanti nel settore delle "disabilità intellettive", almeno un rappresentante per le associazioni operanti nel settore delle "disabilità sensoriali uditive", almeno un rappresentante per le associazioni operanti nel settore delle "disabilità sensoriali visive" e almeno un rappresentante per ognuna delle categorie indicate alle lettere d) ed e), se presenti nell'Assemblea.

ART. 8

Il Comitato Direttivo è costituito fino a un massimo di sette componenti oltre il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea e svolge tutte le attività utili allo scopo e alle finalità della Consulta che non siano di competenza dell'Assemblea.

Il Comitato Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente rimangono in carica tre anni, fatte salve le ipotesi di dimissioni o di revoca, anche individuale, espressa con voto formale dalla metà più uno

dei componenti l'Assemblea, e sono rinnovabili.

Il Comitato Direttivo si riunisce almeno ogni tre mesi e comunque ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno.

La convocazione del Comitato Direttivo può essere richiesta da almeno 3 componenti; in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 20 giorni dalla richiesta.

Le riunioni del Comitato Direttivo sono valide con la presenza della metà più uno dei suoi

componenti in prima convocazione; in seconda convocazione, che può essere effettuata almeno 24 ore dopo la prima, senza specifico avviso, la riunione è valida qualunque sia il numero degli aventi diritto.

In caso di dimissioni o di revoca si procede alla surroga da parte dell'Assemblea.

Per esigenze di migliore funzionalità per il raggiungimento degli scopi il Direttivo può operare per gruppi di studio, individuati e coordinati secondo le direttive della Consulta stessa.

ART. 9

Il Presidente convoca l'Assemblea della Consulta almeno una volta l'anno o su richiesta scritta di almeno un quinto (1/5) dei suoi componenti; in tal caso la seduta dovrà tenersi entro 30 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti assegnati; in seconda convocazione, l'Assemblea è valida con almeno il 20% degli aventi diritto.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni sia dell'Assemblea che del Comitato Direttivo.

Ciascun componente effettivo della Consulta può essere rappresentato da un sostituto supplente.

Il componente della Consulta o suo sostituto decade dall'incarico, oltre che per dimissioni, quando non appartiene più all'ente per il quale è stato nominato oppure risulta assente ingiustificato alle riunioni per più di tre volte consecutive. Nel qual caso il Presidente informa, per iscritto, i responsabili della nomina dell'incaricato chiedendone la pronta sostituzione.

Il Presidente può invitare a partecipare ai lavori dell'Assemblea e del Comitato Direttivo i rappresentanti di altre organizzazioni interessate agli argomenti posti in esame, senza diritto di voto.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento o assenza di questi.

ART. 10

Tutte le cariche di cui sopra sono a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese per l'espletamento dei relativi mandati